REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

SENT.

N 135/16

R.G. IST. FALL. N. 588/15/

CRON.

N. 2496 U6

REP.

N 170/16

R.G. FALL.

N 134116

Composto dai magistrati:

Dott. Antonello Fabbro Presidente rel.

Dott.ssa Caterina Passarelli Giudice

Dott.ssa Elena Rossi Giudice

Depositata e Pubblicata

11 1106 116

H Funzionario Ejudiziario Antonina Anselmo

Sentenza da registrare a debito ex art. 146 T:U. spese di giustizia

> Il Funzionario Giudiziario Antonina Algorimo

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso depositato il 29/12/2016 da

s.r.l., con gli Avv. ti

e

(credito azionato € 205.522,28 come

da sentenza esecutiva del Tribunale di Treviso del 8/5/2014) per la dichiarazione di fallimento di

esaminati i documenti depositati;

sentito il giudice relatore;/

dato atto che la notifica è regolare e che il debitore si è costituito e si è presentato all'udienza tenuta dal giudice relatore,

ritenuta la propria competenza,

ritenuta infondata l'eccezione di non fallibilità per mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L. Fall. sollevata dal signor Caon, in forza delle considerazioni che seguono:

- l'indebitamento complessivo di cui all'art. 1 lettera c) L. Fall. va calcolato all'attualità e comunque ad una data non anteriore a quella della presentazione della domanda di fallimento, come si deduce

dall'uso del tempo presente ("avere un ammontare di debiti ...")
nell'ipotesi in parola, rispetto al tempo passato ("aver avuto aver realizzato") usato invece dal legislatore per le ipotesi sub lettera a) e b) dello stesso articolo;

- con riferimento all'imprenditore individuale non si può distinguere tra i debiti personali e quelli dell'attività di impresa, posto che l'ordinamento italiano non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte; tutte egualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento (Cass. 8930/2012). Nella legge fallimentare inoltre, il riferimento all'imprenditore e non all'impresa (y. art. 1: "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento ... gli imprenditori") è testuale, per cui rientrano nei debiti anche quelli contratti dall'imprenditore per ragioni estranee all'esercizio dell'impresa./ Inoltre la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. è generale, per tutte le obbligazioni presenti e future contratte dal debitore, impegnandolo con tutto il suo patrimonio, aziendale e personale, senza che abbiano rilievo l'origine dei debiti o la categoria dei creditori. Ne deriva che ai fini del parametro dell'indebitamento di cui all'art. 1 lettera c) L. Fall. vanno considerati tutti i debiti dell'imprenditore, compresi quelli extra aziendali (v. Cass. 8930/2012, Appello Torino 7/10/2010);

- il signor non ha depositato una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, come previsto dall'art. 15 L. Fall. e ciò impedisce la verifica in ordine al difetto del requisito di cui all'art. 1 lettera c) L. Fall. (indebitamento complessivo non superiore a € 500.000,00). Né il ha fornito aliunde la prova del mancato superamento di tale limite. Il non ha neppure quantificato

l'ammontare esatto dei debiti aziendali e personali esistenti alla data di presentazione dell'istanza di fallimento. Peraltro, anche a volere prestare fede ai dati emergenti dai prospetti dimessi dallo stesso risulta solo che l'indebitamento complessivo ammontava ad € 458.841,22 alla data del 31/12/2014, ma non vi è prova che tale indebitamento si sia mantenuto sotto la soglia di € 500.000,00 alla data di presentazione del ricorso. Le vicende aziendali e personali del 2015 non sono, se non in minima parte, documentate. I bilanci sintetici relativi agli anni 2012, 2013, 2014, dimessi dal dec. 3, 4, 5) non danno garanzia di affidabilità, in quanto non è possibile stabilire la loro conformità alle scritture contabili obbligatorie (libro/giornale e libro degli inventari), siccome non tenute dall'imprenditore. Come ha giustamente rilevato il creditore ricorrente, inoltre, non ha giustificazioni la circostanza che nel bilancio dell'anno 2012 manchi qualsiasi riferimento alla somma di øltre 500.000,00 € versata da Modu s.r.l. e incassata dal nel novembre del 2011 per un credito riferito all'attività di impresa. E sufficiente tale dato a rendere inattendibile il bilancio sintetico del 2012 di cui al doc. 3;

difetta quindi la prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. VL. Fall.,

rilevato quindi che l'impresa è soggetta al fallimento, ai sensi dell'art.1 [fall., di cui ricorrono i requisiti;

considerato che l'impresa versa effettivamente in stato di insolvenza, come emerge dalle seguenti circostanze:

dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società all'udienza tenutasi avanti al giudice relatore in ordine al

mancato pagamento di alcune rate di mutuo fondiario, e documentazione depositata;

- entità del credito azionato dal creditore ricorrente,
- pignoramento tentato dal creditore ricorrente con esito negativo,

visto l'art. 15 u.c. l.f. e dato atto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e complessivamente superiore a € 30.000,00;

ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 9, 15, 16 l.fall.;

DICHIARA

il fallimento di Gruppo di c.f.
con sede legale a Resana, Via

NOMINA

Il dott. Antonello Fabbro giudice delegato per la procedura.

Tenuto conto delle caratteristiche di efficienza e professionalità dimostrate dal professionista prescelto nell'ambito di precedenti incarichi, delle caratteristiche della procedura quali possono evincersi allo stato degli atti,

NOMINA

curatore fallimentare il dott. ENRICO MAGALINI di Treviso.

Il Curatore è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

ORDINA

al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni.

STABILISCE

il giorno 04/10/2016 ad ore 10 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato - Palazzo di Giustizia - piano IV°.

Ritenuto che si applicano le norme di cui al D.L. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 30 prima dell'adunanza ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito per la presentazione, esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore (PEC), delle domande di insinuazione al passivo e dei documenti, con avviso che non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. Nel ricorso dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le comunicazioni a lui destinate (progetto di stato passivo, dello stato passivo esecutivo, relazioni semestrali del curatore, progetti di riparto ecc.), con avviso che in difetto le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito dell'atto da comunicare in Cancelleria.

Treviso,

31/5/2016

IL PRESIDENTE

dott, Antonello Fabbro

Depositata in cancelleria

il O. : 06 · 16
Il Funzionario Giudiziario
Antonina Angelmo



VNISIN
Fatte comunicazioni e pubblicazioni